

momentaneamente sprovvisto del titolo necessario per il ritiro del denaro.

Decorso il tempo necessario per il rilascio del duplicato del libretto smarrito il richiedente poteva quindi ritirare il proprio denaro.

A conclusione della vicenda, fortunatamente andata a buon fine, non potevo non segnalare all'amministrazione postale il fatto che, per poter essere competitive con le banche private, le operazioni di apertura del conto corrente postale ed il rilascio del carnet di assegni avrebbero dovuto essere immediati: se così fosse accaduto, infatti, il sig. C. non avrebbe avuto alcuna difficoltà a rientrare in possesso immediatamente del proprio avere.

In un'altra occasione chi scrive, recatosi personalmente a ritirare una raccomandata in giacenza, rilevava da un lato la cortesia del personale, ma dall'altro la assoluta inidoneità del locale, angusto e privo per il pubblico di ogni possibilità di sedersi, oltre alla esistenza di barriere architettoniche insuperabili per i disabili. Trasmettevo pertanto una segnalazione all'amministrazione, ricevendone in risposta l'assicurazione che erano in corso interventi per trasferire l'ufficio (si deve supporre in locali più idonei).

52) accertamenti statistici - legittimità

Il sig. E.S. ha ricevuto un preavviso inviatogli dall'ISTAT (sotto forma di lettera circolare), in cui si preannunciava una richiesta telefonica di dati. L'interessato chiedeva se tale indagine era compatibile con la normativa vigente di tutela della riservatezza personale.

Il richiedente è stato assicurato sulla legittimità dell'indagine svolta dall'ISTAT, tendente alla raccolta statistica di dati da utilizzare, secondo le norme che regolano la materia, soltanto in via generale e prescindendo da ogni riferimento personale.

La richiesta è significativa di una sensibilità diffusasi molto rapidamente nella società, dopo l'entrata in vigore della legge sulla protezione dei dati personali; l'argomento, precedentemente quasi ignorato, è divenuto subito patrimonio comune dei cittadini, come molti altri episodi dimostrano: addirittura si sono incontrate in certi casi resistenze da parte dei cittadini nel fornire a questo ufficio il proprio nominativo ed indirizzo, tanto che è stato necessario spiegare come tali dati fossero indispensabili per espletare l'intervento richiesto e/o comunicarne l'esito.

E' probabile che al subitaneo sorgere di una sensibilità così diffusa abbia contribuito il termine anglosassone, così icasticamente espressivo, con cui la materia viene solitamente designata, cioè la parola privacy.

53) riservatezza ed esigenze della motorizzazione.

Il direttore dell'U.O. di medicina legale di una ASL ligure ha sottoposto a questo ufficio il quesito se la segnalazione, da parte della U.O. stessa, all'ufficio della motorizzazione civile dei nominativi delle persone sottoposte ad accertamenti e riconosciute affette da patologie pericolose per la guida sia compatibile con la tutela dei diritti di riservatezza della persona.

Il problema è indubbiamente delicato, data la importanza e la conflittualità degli interessi in gioco.

Al quesito ho ritenuto di rispondere richiamando l'art.23, comma primo, della L.675/96, il quale consente agli organismi sanitari di trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato; tuttavia, prosegue la norma, se la comunicazione deve essere fatta a tutela della collettività (e non quindi del singolo) e manca il consenso

dell'interessato, occorre l'autorizzazione del garante, che può peraltro essere richiesta in linea generale e non volta per volta.

Il divieto di diffusione dei dati, stabilito dall'ultimo comma dello stesso art.23, non viene viceversa in gioco, perchè la diffusione, ai sensi dell'art.1 della legge citata, riguarda la divulgazione a soggetti indeterminati, mentre nel caso di specie si tratta di una comunicazione da dare ad un solo destinatario per motivi istituzionali.

54) informazioni relative alla graduatoria per l'assegnazione dei punti di raccolta per il gioco del lotto

La sig. A.B. si è rivolta a questa civica difesa per ottenere informazioni da lei vanamente richieste all'ispettorato compartimentale dei monopoli di stato, relative alla graduatoria per la concessione dei punti lotto (a cui la richiedente aspira).

Scrivevo al capo compartimento, il quale, dopo un sollecito, rispondeva in maniera del tutto generica con una lettera in cui si affermava che, nel caso la richiedente risultasse assegnataria di un punto lotto, le informazioni desiderate erano affisse all'albo dell'ispettorato.

Data la insufficienza della risposta questo ufficio inviava una ulteriore richiesta dettagliata, rimasta senza risposta. Provvedevo allora a convocare il capo compartimento e la interessata presso il mio ufficio per procedere ad esame congiunto, ma, mentre la sig. A.B. si presentava regolarmente, il funzionario non si faceva vedere nè inviava alcuna giustificazione.

A questo punto ritenevo doveroso far ricorso alla potestà di segnalare, ai fini disciplinari, il comportamento del predetto capo compartimento al direttore della divisione lotto e lotterie del ministero.

Infatti il comportamento del funzionario appare illegittimo per violazione di un espresso dovere stabilito dalla legge regionale (che per effetto della L.127/97 si estende anche alle amministrazioni statali), oltre che fortemente irraguardoso. E' questo uno dei rarissimi casi in cui è apparso necessario fare ricorso alla misura di promuovere il procedimento disciplinare.

55) rilascio di copia di una sentenza.

La sig.ra R.M., fin dal 1993, aveva ottenuto da un ufficio giudiziario situato in altra regione italiana una sentenza che concludeva una sua vertenza di lavoro, ma non era mai riuscita a conoscerne il

contenuto. Ad una richiesta telefonica l'interlocutore avrebbe risposto che lui non era al servizio dei cittadini ma dello stato. Ella quindi si rivolgeva a questo ufficio, il quale scriveva al cancelliere capo dirigente del tribunale ove era custodita la sentenza, appoggiando la richiesta di rilascio di copia.

L'ufficio interpellato trasmetteva, in risposta, copia della sentenza "per uso ufficio", ma precisava che la parte in causa, per ottenere la prima copia cui aveva diritto, avrebbe dovuto ritirarla personalmente presso la cancelleria, oppure "in via eccezionale" richiederne la spedizione inviando richiesta scritta e bolli postali.

Il risultato desiderato è stato quindi conseguito, ma non senza un richiamo alle formalità burocratiche le quali (data anche la distanza fra l'attuale residenza della richiedente e l'ufficio giudiziario custode della sentenza) appaiono un po' eccessive nell'era della posta elettronica. Tutto ciò, naturalmente, prescindendo dalla singolare concezione del servizio pubblico palesata dal funzionario che rispose alla richiesta telefonica di copia della sentenza.

56) stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno

E' stata segnalato il disagio in cui verrebbero a trovarsi gli stranieri soggiornanti in Italia i quali, dopo la scadenza del permesso, siano in attesa del rinnovo, in quanto la azienda sanitaria locale avrebbe frapposto delle difficoltà per le prestazioni richieste.

Richiedevo informazioni all'ufficio stranieri della questura, dove apprendevo che la semplice esibizione della ricevuta relativa alla presentazione della richiesta di rinnovo del permesso legittima la ASL a fornire tutte le prestazioni sanitarie richieste.

Ho provveduto a segnalare tale circostanza alla ASL, ed il non avere ricevuto ulteriori doglianze mi fa ritenere che la situazione sia stata positivamente risolta.

Altre lamentele, relative ad asseriti trattamenti non riguardosi da parte di funzionari della questura, non sono state confermate da ulteriori elementi, anzi è emerso che l'ufficio stranieri ha organizzato modalità adeguate per il ricevimento delle persone che hanno delle pratiche da svolgere in merito al soggiorno in Italia.

57) intervento sull'ufficio del territorio per mancata esecuzione del contratto di acquisto di un alloggio di proprietà del suddetto ufficio.

Il caso, messo in risalto anche da un articolo di stampa, riguardava le difficoltà di una famiglia che acquistato un alloggio dall'ufficio del territorio di una provincia genovese - per poter meglio far fronte alle esigenze di un figlio tetraplegico - non riusciva a distanza di otto mesi a venire in possesso dell'alloggio in questione.

Questo difensore si è immediatamente attivato presso l'ufficio del territorio per cercare di accelerare i tempi della consegna dell'alloggio.

A seguito dell'intervento dell'ufficio - nonostante le difficoltà derivanti da una normativa che risale addirittura al 1909 - il direttore dell'ufficio del territorio in argomento ha predisposto una autorizzazione formale provvisoria e la presa di possesso da parte della famiglia in questione è avvenuta dopo pochi giorni.

La famiglia ha ringraziato per l'intervento.

58) Richiesta di intervento presso la direzione regionale agli studi relativa al problema della lingua straniera nelle scuole elementari della direzione didattica di un comune dell'entroterra.

La signora D.P. a nome e per conto di numerosi genitori di una scuola elementare di un comune dell'entroterra genovese ha fatto presente al D.C. che a fronte di una assegnazione all'inizio dell'anno da parte della direzione regionale di una insegnante di lingua inglese per ventiquattro ore complessive suddivise in diversi plessi, a distanza di pochissimi giorni dall'inizio dell'anno scolastico le ore assegnate sono state dimezzate per assegnare dodici ore ad altro istituto.

L'ufficio ha svolto ripetute azioni di intervento presso la predetta direzione regionale senza, però, ottenere alcun riscontro.

Si è dovuto quindi procedere all'esame congiunto della pratica. Nel corso del predetto esame congiunto il D.C. ha affermato di ritenere la posizione della direzione regionale in questione oggettivamente inadempiente e nonostante in tale occasione fossero state rappresentate dal delegato della suddetta direzione le problematiche relative alle lingue straniera il questo ufficio ha chiesto che venisse chiesta venga inviato un riscontro scritto all'ufficio e alle interessate per

informarle anche su cosa potrà, eventualmente, mutare per il prossimo anno.

Successivamente la direzione regionale ha risposto illustrando la situazione e le interessate hanno ringraziato l'ufficio per l'azione che ha permesso loro di esporre i problemi relativi alla loro scuola e soprattutto, di conoscere la reale situazione inerente la lingua straniera.

59) problema relativo ad un mutuo stipulato per la costruzione di alloggi in un P.E.E.P.

Il signor F.G. in rappresentanza di numerosi condomini cointeressati si è rivolto a quest'ufficio facendo presente che la banca nazionale del lavoro ha chiesto loro il pagamento dei contributi che sarebbero stati a carico dello stato ma che il ministero dei lavori pubblici non aveva ancora provveduto a versare.

Il nostro ufficio ha svolto un immediato intervento presso il predetto ministero facendo presente che anche il provveditorato regionale alle opere pubbliche aveva sollecitato tale versamento.

A seguito della nostra nota la BNL di Roma ha fatto presente che la pratica sarebbe stata tenuta in sospeso sino all'effettivo incasso dei contributi e successivamente anche il provveditorato alle OO.PP.

informava gli interessati ed il nostro ufficio che era stato autorizzato il pagamento in questione.

Gli interessati, ritenendo determinante il ruolo svolto da questo ufficio per il buon esito della pratica, hanno ringraziato caldamente per l'intervento

60) Annullamento cartelle esattoriali.

La Signora F. (tramite il coniuge A.M.) si è rivolta al d.c. facendo presente di essere stata vittima di un raggiro ad opera del proprio commercialista che aveva trattenuto l'importo delle imposte da lei dovute e di essersi successivamente avvalsa dei benefici previsti per tali situazioni corrispondendo il dovuto.

Successivamente la sig.ra F. ha ricevuto un avviso di mora relativamente alle cartelle originariamente non pagate, con minaccia di pignoramento. La sig.ra avrebbe voluto evitare di dovere ricorrere alla commissione tributaria; tuttavia da taluni funzionari della direzione delle entrate ella aveva saputo che dato il rilevante numero di casi analoghi i tempi per la definizione della pratica si appalesavano piuttosto lunghi.

Anche in questo caso l'intervento di questa civica difesa è servito ad accelerare la definizione di una vicenda che si è poi conclusa nel giro di circa un mese (a fronte dei mesi o degli anni paventati).

61) Acquisto da parte degli eredi della proprietà di alloggio già assegnato alla dante causa.

I sigg. ri G.S. e G.B. nella loro veste di eredi della sig.ra A.B. già assegnataria di un alloggio in un comune dell'entroterra ligure e deceduta prima della formalizzazione della cessione di proprietà dell'alloggio stesso hanno richiesto un intervento per ottenere la definizione della pratica. L'iter della procedura si è rivelato particolarmente complesso considerato le molteplici competenze dei vari enti nella fattispecie (direz. comp.le del territorio, avvocatura distrettuale dello stato, IACP) nonché, in precedenza, l'emanazione di sentenza giudiziaria. La problematica riguardava la legittimazione della persona, successivamente deceduta, alla cessione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (in quanto la stessa persona risultava - peraltro erroneamente come sentenziato dal competente pretore - titolare di alcuni immobili abitativi in realtà già alienati e quindi non più in proprietà dell'avente diritto) e la trasmissibilità del diritto ad ottenere l'alloggio di

ERP agli eredi (secondo una tesi prospettata infatti la sentenza del giudice avrebbe avuto efficacia solo fra le parti originarie e non anche - come invece stabilisce l'art. 2909 c.c, nei confronti degli eredi o aventi causa).

Dopo un confronto acceso si è riusciti ad ottenere quanto richiesto e ciò ha comportato non poca soddisfazione per l'ufficio e per i richiedenti l'intervento.

62) Richiesta alla capitaneria di porto di medaglia d'onore per lunga navigazione.

Il signor D'A.G. aveva ottenuto, il 24 giugno 1991, da parte del presidente della repubblica italiana il diploma attestante l'avvenuta assegnazione di " medaglia d'onore per lunga navigazione di grado oro " e nonostante i numerosi solleciti non era ancora riuscito ad ottenere la consegna della citata medaglia.

Per tale motivo ha ritenuto opportuno richiedere l'intervento di questo ufficio che a seguito di richiesta di chiarimenti ha ottenuto, da parte della capitaneria di porto interessata, una richiesta di intervento diretto del ministero dei trasporti e della navigazione.

A seguito dell'intervento sopra indicato è pervenuta a questo ufficio, da parte del ministero dei trasporti e della navigazione, lettera datata 9 ottobre 2000 con la quale veniva comunicato che era in corso la spedizione alle capitanerie di porto interessate, da parte dell'istituto poligrafico e zecca dello stato, delle medaglie di cui trattasi.

63) rimborso sanzioni amministrative (violazioni norme al codice della strada).

Il signor F.G., sin dal 1996 è in attesa del rimborso di una sanzione pecuniaria non dovuta perchè relativa ad una autovettura venduta nel 1988. Ha richiesto tale rimborso sia alla prefettura che successivamente alla direzione regionale delle entrate della Liguria senza ottenere alcun risultato. Il questo ufficio, in considerazione del notevole tempo trascorso, ha inviato una nota alla D.R.E. con la quale ha stabilito il termine di due mesi per provvedere al richiesto rimborso. Nel riscontrare la nostra nota la D.R.E. precisava che a seguito di dubbi circa la competenza ad effettuare il predetto rimborso sin dal 1997 era stato posto un quesito al dipartimento delle entrate senza che al momento fosse giunta una risposta in merito. A seguito di un nuovo intervento dell'ufficio per conoscere lo stato della pratica, il dipartimento delle

entrate ha precisato che la competenza ad occuparsi del predetto rimborso è della sezione staccata della D.R.E.

L'ufficio ha, perciò, richiesto notizie alla predetta sezione che con nota in data 25/01/2001 comunicava che a seguito di una risoluzione ministeriale risalente al 1987 il soggetto competente ad effettuare il rimborso era la prefettura che ha emesso il ruolo impositivo.

La sezione staccata della D.R.L. si è dichiarata, perciò, non competente a disporre il rimborso in questione.

La pratica in argomento non si è ancora conclusa.

PAGINA BIANCA